

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LUCIO GRILLO"

STATUTO

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

a - E' costituita in Alba (CN) conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato Lucio Grillo siglabile "Lucio Grillo Odv".

b - l'Associazione ha sede legale in corso Michele Coppino, 48/C-B ad Alba (Cn).
L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto se avviene all'interno dello stesso Comune

c - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art 11.

La denominazione è in memoria di Lucio Grillo, persona che ha saputo condividere con molti compagni di strada la fatica dell'emancipazione e della indipendenza e che ha cercato, accompagnato e sostenuto persone in difficoltà con gratuità e amore; grazie.

Art. 2 - Scopi e finalità.

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

Promuovere la qualità della vita e i diritti di cittadinanza di tutte le persone, in particolare quelle più vulnerabili.

Nel perseguire questa finalità opera nell'ambito dello studio, della gestione di iniziative, della partecipazione attiva alla vita sociale della comunità locale.

La propria attività è orientata dai beneficiari a cui si rivolge mediante la conoscenza dei bisogni, la condivisione quotidiana di esperienze di vita e la partecipazione diretta alla definizione delle strategie di intervento.

Nella comunità locale si adopera per collaborare positivamente con tutte quelle persone, agenzie, enti pubblici e imprese con cui è possibile condividere obiettivi, anche specifici per la realizzazione delle proprie finalità.

L'associazione intende contribuire a realizzare:

- giustizia e diritti di cittadinanza in quanto non c'è giustizia se mancano le pratiche di cittadinanza orientate a garantire i diritti fondamentali di ogni persona - soprattutto dei meno tutelati - e ad aggredire le cause delle disuguaglianze;
- democrazia come pratica e testimonianza di cittadinanza attiva, componente irrinunciabile di un sistema sociale e politico che si assuma il compito di rendere sempre più vivo e sostanziale l'orizzonte democratico dell'agire;
- solidarietà come capacità di rendere gli uni responsabili dell'altro; la solidarietà diventa lo strumento che ci avvicina a relazioni autentiche;
- pace e non violenza che sono le scomode ma vere e liberanti condizioni dell'impegno sociale;
- un'Europa accogliente: perché l'Europa diventi casa comune e non solo "mercato" o "fortezza" che si difende e sbarra la strada a quanti cercano la Terra Promessa;

- interculturalità perché l'incontro delle diversità costruisca ricchezza per tutti;
- educazione e prevenzione prendendo le distanze dalle scorciatoie della delega, dell'abbandono, del controllo, della punizione e della repressione;
- partecipazione alla vita sociale e politica assumendosi il dovere della denuncia quanto quello della proposta, essendoci e superando la pura difesa dei diritti;
- welfare municipale in quanto il territorio in cui viviamo è il luogo dal quale deve partire qualsiasi tentativo di costruire benessere condiviso e giustizia sociale;
- sicurezza sociale ritenendo che la città sicura è la città che accoglie; infortuni sul lavoro, cittadini immigrati, senza dimora, anziani soli, famiglie sotto la soglia di povertà: sicurezza sociale è rispondere a loro, non limitarsi a costruire solo "ordine pubblico" per difendersi da chi è piegato dalla miseria;
- benessere sociale che è dato dalla giustizia realizzata dalla capacità di accogliere, di includere e di rispondere – con la forza del diritto, della solidarietà e della reciprocità – ai bisogni di tutti e di ciascuno;
- spiritualità come capacità di vivere in ascolto delle proprie storie ed esperienze per giungere a delle risposte di spiritualità essenziale, quotidiana, laica e plurale;
- piacere sostituendo l'etica del dovere con l'etica del cuore, facendo del "piacere" un riferimento vincolante del nostro vivere, ritrovando la libertà del "bello" che rende il vivere "ricco" perché possibile ed autentico.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere

- l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
4. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a – Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
5. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
6. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
7. Rendite patrimoniali

c - L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

1. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Membri dell'Associazione.

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

- 
- a. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
 - 1. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
 - 2. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
 - b. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La qualità di socio è intrasmissibile.
 - c. La qualità di Socio si perde:
 - 1. per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - 2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
 - d. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

- e. Il Socio receduto, escluso o decaduto, e i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
- f. la perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega

Art. 7 - Doveri e diritti degli Associati.

- a. I Soci sono obbligati:
 - 1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - 3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita
- b. I Soci hanno diritto:
 - 1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - 2. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - 3. ad accedere alle cariche associative
 - 4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1. l'Assemblea dei Soci;
- 2. il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente;

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)

- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alla fusione, scissione, trasformazione dell'ODV.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente, il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento

degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 - Il Presidente.

- a. Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
- b. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
- c. Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

Art. 14 -Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina

uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.15 -Norma finale

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presidente

Loredana Di Cristo

Loredana Di Cristo

REGISTRATO AD ALBA IL 22 MAR 2021
 AL N. 680 SERIE 3
 richiesta di Loredana Di Cristo
 Euro ESENTE

IL FUNZIONARIO
 Ruffino Andrea
 FIRMA SU DELEGA DEL
 DIRETTORE PROVINCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCIO GRILLO

Il giorno 09 marzo 2021, presso la sede dei locali dell'Associazione, situata in corso Coppino 48/C-B, Alba, alle ore 17,30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 8 marzo alle ore 23.00, si è tenuta l'assemblea generale straordinaria dell'Associazione di volontariato Lucio Grillo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- Modifiche Statutarie
- Varie ed eventuali

La Presidente Loredana Di Cristo, constatata e fatta constatare la presenza in audio-video conferenza ai sensi di legge e di statuto di n. 40 soci, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti in proprio, o giuste regolari deleghe già acquisite agli atti sociali, numero 45 (quarantacinque) soci sui complessivi 58 (cinquantasette) soci aventi diritto al voto (un voto per ciascuno) iscritti a Libro dei Soci.

Detti soci sono collegati tramite piattaforma meet da differenti luoghi, in ciascuno dei quali è stato predisposto un apposito foglio presenze in cui raccogliere le firme dei presenti.

Dopo di che apre la discussione illustrando le ragioni che rendono opportuna la modifica degli art.2-3 e 11 dello statuto approvato nell'assemblea straordinaria dei soci del 29 ottobre 2020. Il nuovo testo adeguato con le modifiche di cui sopra sostituisce il precedente.

Quindi l'assemblea, all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente:

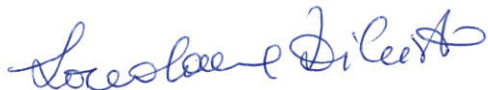
DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo Statuto

Più nulla a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 18,30 dichiara sciolta la seduta previa stesura lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente

Loredana Di Cristo



Il segretario

Matteo Campo





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CN - DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CN**

Oggetto: **REGISTRAZIONE VARIAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DI
VOLOLUCIO GRILLO ODV**

Classificazione:

Mittente: **DI CRISTO LOREDANA**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0023533**

Data: **22/03/2021 11:19:40**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT ALBA - DP CUNEO**

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90037360048

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LUCIO GRILLO ODV

TIPO ATTIVITA'

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

CORSO MICHELE COPPINO 48

C.A.P.

12051

COMUNE

ALBA

PROV.

CN

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DCRLDN70H63L259H

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DI CRISTO LOREDANA

DATA 22/03/2021

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ALBA

